DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1995

che modifica la decisione 93/244/CEE e relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati alla Svezia e all'Austria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/72/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'Austria sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky; che tale programma è stato approvato con decisione 95/59/CE della Commissione [2];

considerando che la Svezia sta predisponendo un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky; che tale programma è stato approvato con decisione 95/70/CE della Commissione [3];

considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari per salvaguardare i progressi già compiuti e garantire il buon esito del programma;

considerando che le autorità dell'Austria e della Svezia ai movimenti nazionali di suini da allevamento e da produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky, ai sensi della decisione 93/24/CEE della Commissione [4], in quanto i suini provenienti da tali zone costituiscono un rischio minimo per la diffusione della malattia;

considerando che la decisione 93/244/CEE della Commissione [5], stabilisce garanzie supplementari in ordine alla malattia di Aujeszky per i suini destinati a talune parti del territorio della Comunità ed elenca nell'allegato I le regioni di cui trattasi;

considerando che è opportuno aggiungere all'allegato I della decisione 93/244/CEE le parti dell'Austria e della Svezia dove viene attuato il programma approvato dalla decisione della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 93/244/CEE è aggiunto il testo seguente:

« Austria: tutte le regioni.
Svezia: tutte le regioni. »

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1995.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 42.
[3] Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 18.
[5] GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 21.